



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



VARIANTE GENERALE AL
**PIANO
COMUNALE
SPIAGGIA**

(L.R. 17/2005)

CUP: H32H18000380006 CIG: ZCB2B2A0E0 CIG: Z4E2C1D20A

PROGETTISTA
Arch. Paolo Malara

GEOLOGO
Dott.ssa Laura Russo

RUP
Arch. Alberto Di Mare

CONSULENTI
Arch. Caterina Gironda
Arch. Giovanni Malara

SUPPORTO R.U.P.
Pian.Ter.I. Erminio Bruno
RILIEVI TOPOGRAFICI
Geom. Giovanni Merolillo

ASSESSORE
Arch. Mariangela Cama

DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Domenico Richichi

SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO
Dipartimento DICEAM, Università degli Studi Mediterranea
Batimetria dei fondali marini e regime meteomarinò

Spin Off Accademico (ASISM srl)
Analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale

REGOLAMENTO DI GESTIONE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1. Funzioni e competenze del Comune	3
art. 2. Attribuzioni dell'area funzionale	4
art. 3. Concessione Demaniale Marittima	5
art. 4. Attività turistico – ricreative- produttive e servizi per la fruizione balneare	6
art. 5. Soggetti destinatari	7
SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	7
CAPO 1 – RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	7
art. 6. Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per finalità turistico – ricreative –pr.	7
art. 7. Criteri generali di valutazione delle istanze	8
art. 8. Iter amministrativo per il rilascio Concessione Demaniale Marittima	9
art. 9. Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per l'installazione di singoli gavitelli	11
art. 10. Dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85, e rilascio concessione demaniale marittima per il mantenimento di edifici oggetto di condono edilizio .	14
art. 11. Durata della concessioni	17
art. 12. Rinnovo delle concessioni	17
art. 13. Durata di esercizio delle CDM	19
art. 14. Autorizzazione per occupazioni temporanee	20
CAPO 2 – VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	21
art. 15. Variazioni delle concessioni	21
art. 16. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della Concessione	21
art. 17. Subingresso nella concessione	22
CAPO 3 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALI MARITTIME	22
art. 18. Cessazione della Concessione	22
art. 19. Rinuncia alla Concessione	23
art. 20. Revoca del titolo concessorio	23
art. 21. Decadenza del titolo concessorio	24
art. 22. Demolizione delle opere	25
CAPO 4 – DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI DELLA CAUZIONE	25
art. 23. Canone demaniale e Tributo Regionale	25
art. 24. Cauzione	26
art. 25. Spese istruttorie	26
SEZIONE III - DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI	27
art. 26. Definizioni e tipologie.	27
art. 27. Gestione	27
art. 28. Classificazione degli stabilimenti	27
art. 29. Montaggio e smontaggio delle strutture	28
art. 30. Disciplina dei prezzi	28
art. 31. Pubblicità dei prezzi e delle ordinanze demaniali marittime	29
SEZIONE IV - ATTIVITA' DI VIGILANZA	29
art. 32. Vigilanza e sanzioni	29
art. 33. Ingiunzioni di sgombero	30
art. 34. Indennizzi Risarcitori	30
art. 35. Tutela penale ed amministrativa del demanio marittimo	31
art. 36. Violazioni amministrative – Procedimento	31
art. 37. Norme di Polizia demaniale	32
art. 38. Rinvii	33



SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1. Funzioni e competenze del Comune

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune di Reggio Calabria in materia di gestione dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo, conferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del D.Lgs. n. 112/98, come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001 n. 88, e da queste ultime conferite ai Comuni, ai sensi della legge regionale n° 3/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le finalità diverse dal turistico ricreativo e dal 16 luglio 2007 anche per le finalità turistico - ricreative ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2005, n°17 delle disposizioni di cui al "Piano di Indirizzo Regionale (PIR)" approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 147 del 14.06.2007, pubblicato sul BURC – supplemento straordinario n°3 del 14.07.2007.

Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi, alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali e all'ottimizzazione delle ricadute economiche ed occupazionali per la comunità, il tutto nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi strumenti attuativi, in particolare del Piano Comunale di Spiaggia, nel quale è ricompreso il presente Regolamento.

2. Conformemente alla circolare MIT n. 4529 del 17/4/2008, sono mantenute allo Stato, in applicazione dell'articolo 105 del d'lgs 112/98 s.m.i. e in base ai criteri condivisi con le Regioni negli accordi istruttori di revisione del D.p.C.M. 2 dicembre 1995 in corso, le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nelle sottoelencate tipologie di porti:
 - a. porti rientranti nella giurisdizione territoriale delle Autorità Portuali;
 - b. porti militari, per intero o in parte, per tali intendendosi anche le aree portuali destinate unicamente alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nonché gli specchi acquei collegati funzionalmente con i suddetti porti ed aree non permanentemente sottesi agli usi pubblici;
 - c. aree e specchi acquei, interni ai porti, nonché opere, ivi insistenti, destinate ai compiti di difesa e di sicurezza dello Stato perseguiti dalle Forze Armate, dal Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dalle Forze dell'Ordine, dai Vigili del Fuoco, ovvero oggetto di consegna per i medesimi compiti;
 - d. aree e specchi acquei, interni ai porti, nonché opere ivi insistenti destinate alla realizzazione del VTS ed alla sicurezza della navigazione in genere;
 - e. Porto di Reggio Calabria;
 - f. aree demaniali marittime, specchi acquei e opere in consegna ai soggetti istituzionali ai sensi degli articoli 34 del Codice della Navigazione e 36 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
 - g. aree demaniali marittime, specchi acquei e opere funzionali all'approvvigionamento di energia;
 - h. aree demaniali marittime, specchi acquei e opere destinate alla realizzazione del sistema VTS ed alla sicurezza della navigazione in genere, nonché di impiego diretto da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, quale organo periferico del Ministero dei Trasporti;

che si intendono escluse dalla delega agli Enti Locali.
3. Sui restanti beni e pertinenze demaniali marittimi ubicati nel territorio comunale, come individuati nel SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo), nonché sulla parte di mare territoriale prospiciente il litorale di competenza, ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 17/05 e del PIR, il Comune di Reggio Calabria esercita le seguenti funzioni amministrative inerenti :



- il rilascio, il rinnovo, la modifica, la revoca, la rinuncia e la decadenza delle Concessioni Demaniali Marittime (art. 36 Codice della Navigazione), ad esclusione di quelle relative ad usi e funzioni riservate allo Stato, o alla Regione;
 - la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative, e la polizia amministrativa, avvalendosi degli Uffici comunali preposti, fermo restando le competenze dell'Amministrazione Marittima in materia di controllo e polizia marittima disciplinati dalle vigenti norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché da altre leggi speciali in materia ed all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa;
 - l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione; (art. 45 bis del CdN);
 - l'autorizzazione al subingresso nella concessione; (art. 46 del CdN);
 - l'autorizzazione per occupazioni di breve durata (sino a 30 giorni) di aree demaniali marittime e specchi acquei per ogni tipo di finalità;
 - il rilascio, rinnovo, variazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'art. 9 della legge 16.03.2001 n. 88.
 - agli adempimenti relativi alla determinazione, alla richiesta di pagamento ed alla riscossione dei canoni demaniali e delle addizionali regionali ed alla determinazione degli indennizzi per abusive occupazioni nonché quelli relativi agli oneri di istruttoria e registrazione;
 - alla procedura di modifica o estinzione delle concessioni demaniali per cause naturali;
4. Al fine di uniformare, regolamentare e razionalizzare l'utilizzo delle aree del demanio marittimo, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni demaniali marittime in corso di validità.
 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune trasmette alla Giunta Regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente, allegando l'elenco aggiornato delle Concessioni anche su supporto informatico.

art. 2. Attribuzioni dell'area funzionale

1. Le funzioni di cui all'art. 1 co. 3 vengono esercitate dal Servizio Demanio Marittimo. Le funzioni di vigilanza vengono esercitate dal Servizio Demanio Marittimo congiuntamente al Servizio Vigilanza Edilizia ed alla Polizia Municipale, fermo restando le competenze dell'Amministrazione Marittima in materia di controllo e polizia marittima disciplinati dalle vigenti norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché da altre leggi speciali in materia.
2. Il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo in particolare svolge le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi connessi e propone i provvedimenti amministrativi per l'approvazione. Cura inoltre gli adempimenti relativi alla determinazione, alla richiesta di pagamento ed alla riscossione dei canoni demaniali e delle addizionali regionali ed alla determinazione degli indennizzi per abusive occupazioni nonché quelli relativi agli oneri di istruttoria e registrazione;
3. Il Dirigente del Settore , o il titolare di Posizione Organizzativa della macroarea, cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo, autorizza il rilascio delle concessioni demaniali marittime, delle licenze di affidamento ai sensi degli Articoli 45-bis e di subingresso ai sensi dell' 46 del Codice della Navigazione, della licenza dell'Articolo 24 del relativo Regolamento di esecuzione e dell'Articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, emette i provvedimenti di revoca, di decadenza, di rinuncia, di estinzione delle Concessioni Demaniali Marittime, le autorizzazioni per occupazioni temporanee, le ingiunzioni di sgombero e le ordinanze.

4. Il Servizio Demanio Marittimo, nell'espletamento delle proprie funzioni, provvede all'istituzione ed alla tenuta dei seguenti registri:
 - a) Registro delle pratiche istruttorie.
In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità del richiedente; l'oggetto della richiesta; l'esistenza di eventuali domande concorrenti; numero di protocollo generale del Comune e data di acquisizione della richiesta.
 - b) Registro generale delle concessioni, licenze suppletive, autorizzazioni
In tale registro vanno fatte le annotazioni secondo lo schema riportato nell'Allegato F1.
 - c) Registro generale delle autorizzazioni temporanee
In tale registro vanno annotate tutte le autorizzazioni d.m. rilasciate, quali ad esempio autorizzazioni temporanee, autorizzazioni pulizia arenili, ripascimenti stagionali degli arenili, etc., secondo lo schema riportato nell'Allegato F2
 - d) Registro delle ingiunzioni di sgombero.
In tale registro vanno annotate, in ordine progressivo annuale: le ingiunzioni di sgombero emesse con indicazione delle generalità del soggetto destinatario dell'atto; l'ubicazione delle aree demaniali marittime interessate, data di emissione; data di notifica al destinatario; data di accertamento di avvenuto/mancato sgombero; data di avviamento del procedimento di sgombero d'ufficio; note relative ad eventuali atti interruttivi (ad esempio: in presenza di sospensiva concessa dal TAR, etc.).
5. Il Servizio Demanio Marittimo si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), di cui all'art. 104, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 112/1998, modificato dall'articolo 11, d.lgs. n. 443/1999, recepito nella Convenzione datata 06.06.2001, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett. e) della Legge. Per le informazioni inerenti i dati catastali, ambientali ed urbanistici si avvale inoltre del Sistema Informativo Territoriale Comunale.

art. 3. Concessione Demaniale Marittima

1. La Concessione Demaniale Marittima (di seguito indicata CDM) costituisce il provvedimento amministrativo che, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, legittima occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, per attività turistico-ricreative o per altri usi. Essa costituisce lo strumento basilare di regolamentazione e sviluppo turistico ed economico ed è rilasciata in conformità al Piano Comunale di Spiaggia.
2. E' rilasciata nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile.
3. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - a. l'ubicazione e l'estensione del bene oggetto della concessione;
 - b. lo scopo e la durata della concessione;
 - c. la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - d. i termini di inizio della gestione nonché le modalità di esercizio della concessione;



- e. l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
- f. divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
- g. il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
- h. la cauzione (solo negli atti contratto);
- i. le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- j. le generalità e il domicilio del concessionario.
- k. le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.

All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

- 4. La CDM è rilasciata in forma di licenza per impianti e opere di facile rimozione di durata non superiore ad anni 6 per le attività turistico-ricreative ai sensi della L.R. 17/2005 e non superiore ad anni 4 per altri usi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
- 5. La CDM è rilasciata in forma di atto formale (atto-contratto redatto secondo tutte le formalità degli atti pubblici) da stipularsi davanti ad ufficiale rogante nel rispetto della normativa prevista in materia di imposta di bollo e di registro, con spese a carico del richiedente, per impianti e opere di difficile rimozione o per opere anche di facile rimozione di durata superiore ad anni 6 per le attività turistico-ricreative ai sensi della L.R. 17/2005 e di durata superiore ad anni 4 per altri usi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
- 6. Per la sottoscrizione della Concessione demaniale marittima in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il Dirigente del Settore cui fa capo il Servizio Demanio Marittimo. Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.
- 7. La CDM è rilasciata in triplice copia di una delle quali deve essere notificata al concessionario.
- 8. L'atto è registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura e spese a carico del concessionario, entro venti giorni dalla data di formazione del titolo.

Copia dell'atto registrato dovrà essere depositata presso il Servizio Demanio Marittimo.

art. 4. Attività turistico – ricreative- produttive e servizi per la fruizione balneare

- 1. La Concessione dei beni Demaniali Marittimi, ai sensi del Decreto Legge n. 400/1993, art.1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 342/1998 e dell'art. 2 della L.R. 17/2005 può essere rilasciata, in conformità al Piano Comunale di Spiaggia, oltre che per servizi di interesse pubblico e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività turistico-ricreative:
 - stabilimenti balneari e servizi complementari di supporto;
 - esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi, bevande e generi di monopolio;
 - noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - campeggi, strutture ricreative, sportive e culturali;
 - esercizi commerciali complementari alle attività nautiche, turistiche e ricreative;
 - attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
 - ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
 - servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
 - approdi e/o porti classificati di categoria 2°, classe III aventi funzioni turistiche e da diporto (art. 4 .3e Legge n. 84/1994).

2. Nel Piano Comunale di Spiaggia tali attività sono svolte nelle aree a ciò destinate e sono articolate come indicato all'art. 11 (aree in concessione a privati) e 12 (aree in concessione al Comune o ad altri Enti di Diritto Pubblico) delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

art. 5. Soggetti destinatari

1. Le Concessioni di aree ricadenti nel Demanio Marittimo da utilizzare a fini turistico – ricreativi - produttivi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune di Reggio Calabria secondo le modalità previste dal seguente Regolamento.
2. I titolari di CDM che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico- ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto "imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo". (art. 2 LR 17/05) considerandosi tale anche l'uso per attività di turismo per fasce deboli e svantaggiate.

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

CAPO 1 – RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

art. 6. Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per finalità turistico – ricreative - produttive

1. Il procedimento per rilascio di una Concessione Demaniale Marittima è avviato d'ufficio. Le aree e le pertinenze demaniali marittime, destinate ad attività turistico-ricreative- produttive, libere o che si dovessero rendere tali, per le quali il Piano di Spiaggia preveda la concessione demaniale a soggetti privati, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica.
A tal proposito il Servizio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione di apposito bando pubblico, che definisca :
 - a. le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
 - b. i soggetti destinatari ed i requisiti di partecipazione;
 - c. le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
 - d. il termine entro il quale devono essere presentate le domande, non inferiore a giorni venti né superiore a giorni novanta dalla pubblicazione;
 - e. i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base ai criteri indicati all'articolo 8 del presente regolamento, all'articolo 37 del Codice della Navigazione ed all'art. 14 del PIR.
2. Il suddetto bando, redatto in conformità al bando tipo di cui all'allegato C, dovrà essere pubblicato sul BURC, sull'Albo pretorio del Comune di Reggio Calabria, sul sito internet del Comune, e sul sito internet della Regione Calabria, nelle sezioni relative "bandi ed avvisi di gara" ed all'albo degli Uffici Circondariali Marittimi.
3. In relazione all'importanza economica ed alla durata della concessione oggetto di affidamento, potranno prevedersi ulteriori forme di pubblicità del bando pubblico;
4. l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire annualmente il numero delle Concessioni che saranno oggetto di procedura di gara pubblica.
5. Per le aree e pertinenze demaniali marittime non ancora assegnate in concessione a privati, per usi turistici-ricreativi-sportivi-produttivi, in conformità al previgente PCS, che sono confermate nella destinazione, estensione e localizzazione nel presente PCS, salvo limitati adattamenti conseguenti la variazione della linea di costa, restano in vigore le



graduatorie definitive già approvate conseguenti l'espletamento di gara pubblica, fatto salvo l'obbligo di adeguamento delle strutture proposte ai criteri previsti dal presente PCS, ai fini delle autorizzazioni edilizie, paesaggistiche, doganali, etc, connesse ed al rilascio della concessione demaniale marittima.

6. L'affidamento diretto della concessione è ammesso esclusivamente a favore di organismi di diritto pubblico che svolgono, in relazione ai beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative e non, appositamente individuati nel PCS, attività istituzionali nell'esercizio di pubblici poteri.

art. 7. Criteri generali di valutazione delle istanze

1. La CDM verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del CdN.
2. La Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste nel bando, valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del Dlgs. n 50/2016, attribuendo alla qualità tecnica dell'offerta un peso non inferiore al 75 % e non superiore al 90%.
3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:
 $P = A + B$ dove P: Punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti;
di cui:
A: Punteggio relativo alla Qualità Tecnica = (max 90 punti, min 75 punti);
B: Punteggio relativo all'Offerta Economica = (max 25 punti, min 10 punti).
4. La valutazione è compiuta in riferimento a quanto stabilito dall'art. 37 del CdN, dall'art. 14 del PIR ed dal PCS, alla tipologia insediativa, alla qualità dell'opera, all'offerta di servizi, ed al rispetto degli standard funzionali, ed in particolare :
 - alla conformità del progetto agli strumenti comunali ed alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del Demanio Marittimo;
 - alla compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
 - alla stima degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;
 - alla qualità dell'opera rispetto al contesto ambientale e urbano in cui si colloca; all'uso di materiali eco-bio-compatibili, al risparmio energetico;
 - alla amovibilità dell'opera, dei percorsi di servizio, degli spazi destinati ad altre attività ludiche e ricreative all'interno all'area, espressa tramite una chiara descrizione delle operazioni di eliminazione dell'opera e una programmazione temporale;
 - all'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della legge 13/89, del DM 236/89 e del DPR 503/96;
 - agli aspetti igienico-sanitari, in particolare il collegamento alle reti di scarico;
 - ai collegamenti tra l'area per la quale viene richiesta la concessione e i parcheggi, e con ulteriori eventuali spazi di relazione;
 - ai servizi aggiuntivi offerti alla clientela (sport, giochi, attività ricreative varie).
 - piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
 - garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
 - all'adozione di soluzioni premiali indicate nell'art. 38 delle NTA del PCS (criteri di premialità).

5. Vengono valutati inoltre i fattori che influenzano le dinamiche evolutive del paesaggio, in riferimento alla capacità di ristabilire quanto più possibile lo scenario morfologico ed ambientale originario al termine del periodo di concessione dell'area demaniale.
6. La scelta di un soggetto concessionario da parte dell'Amministrazione Comunale avviene anche a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale, tecnica ed economica) ad utilizzare i beni demaniali o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione;

art. 8. Iter amministrativo per il rilascio Concessione Demaniale Marittima

1. Al fine di conseguire il rilascio della CDM, l'aggiudicatario in via definitiva, previa richiesta a mezzo Pec del Responsabile del procedimento, dovrà presentare al Comune di Reggio Calabria – Servizio Demanio Marittimo l'apposito MOD. D1, in bollo ed in forma cartacea redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.sid.mit.gov.it), entro i termini indicati ed allegando la documentazione di cui alla Tabella B del PIR.
2. Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la ricevuta di versamento per diritti istruttori della somma stabilita con delibera G.C. n. 373 del 21.09.07 effettuata sul ccp n. 287896 intestato al Comune Reggio Calabria con causale "spese di istruttoria – gestione Demanio marittimo", come indicato al successivo articolo 25.
3. Nel caso in cui la domanda di concessione preveda la realizzazione di strutture o opere sull'area richiesta, l'aggiudicatario dovrà trasmettere inoltre la documentazione necessaria a consentire l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte degli Enti competenti in relazione ai vincoli ambientali, paesaggistici, doganali, di sicurezza della navigazione e tutela dei pubblici usi del mare, demaniali, di sicurezza sismica, di prevenzione incendi, all'igiene e sanità pubblica ed alle norme in materia di commercio, etc., anche tramite l'avvio di conferenza dei servizi ai sensi degli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90, alla quale sono di norma chiamati a partecipare:
 - l'Agenzia del Demanio;
 - la Capitaneria di Porto;
 - la Regione Calabria – Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - per il tramite del competente Servizio Provinciale, limitatamente ai procedimenti relativi al rilascio di concessione per finalità turistico ricreative;
 - Il Servizio Tecnico Regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
 - il Servizio Comunale competente per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio e per il parere sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere, anche con specifico riferimento alla tabella T di codifica allegata alla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68);
 - l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistico ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004;
 - altre Amministrazioni e/o altri Uffici Comunali che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al rilascio della concessione.
4. Nel caso di attività turistico-ricreative-produttive, l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nullaosta, pareri da parte degli Enti competenti, dovrà avvenire tramite il procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR 160/2010, da avviarsi presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, a mezzo del relativo portale telematico;
5. Ai sensi dell'art. 10 co. 2 del PIR, dovrà essere inoltre acquisito il parere vincolante della Regione Calabria, per il tramite del Servizio Provinciale competente;



6. Nel caso in cui la realizzazione di strutture od opere interessi un'area demaniale sita nella ZSC IT9350172 " Fondali marini da Punta Pezzo a Capo dell'Armi" o nella ZSC IT9350183 "Spiaggia di Catona" o che è suscettibile di effetti sulle stesse aree protette, preliminarmente al rilascio delle altre autorizzazioni, nullaosta, pareri o altri atti di natura analoga, come indicati al punto precedente, dovrà essere espletata positivamente la Valutazione di Incidenza Ambientale secondo la procedura prevista nel Regolamento Regionale approvato con la Delibera Giunta Regionale 4/11/2009 n. 749;
7. In generale, spetta al richiedente verificare se la richiesta concessione comporti incidenze significative su aree soggette a tutela ambientale, anche qualora l'area demaniale non ricada all'interno delle predette zone, in caso positivo attivando le procedure (screening di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza) previste dalla normativa vigente.
8. Tutte le autorizzazioni amministrative, commerciali, sanitarie, ed urbanistiche, collegate al titolo concessorio devono avere la medesima durata del titolo concessorio stesso, anche in presenza di attività svolte su concessioni demaniali marittime ad uso stagionale.
9. Con la determinazione dirigenziale che dà atto della conclusione favorevole della conferenza di servizi, vengono altresì determinate, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, le somme dovute dal concessionario:
 - a titolo di canone concessorio, da versare annualmente allo Stato – Agenzia del Demanio;
 - a titolo di cauzione, ex art. 17 Regolamento per l'esecuzione CdN, a garanzia dell'osservanza degli obblighi da assumere con l'atto di concessione;
 - a titolo di imposta regionale, ex artt. 8 e ss. della L.R. 1/71, da versare annualmente alla Regione Calabria;
 - a titolo di spese di registrazione del rilasciando atto concessorio presso l'Agenzia delle Entrate.
10. A seguito del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativo all'annualità, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del CdN., e dell'imposta di registro, verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area, a cura del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo, che contiene, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione anche i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto e deve essere avviata la gestione, l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero previsto nella concessione, il divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
11. L'aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi per la sottoscrizione della CDM, a semplice avviso del Responsabile del Procedimento, effettuato a mezzo di Posta Elettronica Certificata oppure notificato a mano in via amministrativa.
12. Qualora l'aggiudicatario definitivo non si presenti, nel termine perentorio fissato dall'avviso di cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato mediante di Posta Elettronica Certificata nonché all'acquisizione della cauzione provvisoria prevista dal bando.
13. Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria approvata in via definitiva, secondo l'iter precedentemente indicato ai punti da 1 a 10.
14. Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico del concessionario.
15. Successivamente alla sottoscrizione, la concessione demaniale marittima per licenza sarà inserita nell'apposito registro delle concessioni demaniali marittime. La concessione demaniale per atto formale sarà inserita anche nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Reggio Calabria.

16. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione.
17. All'atto di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, e gli altri disegni. La base imponibile ai fini della quantificazione dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo della concessione (canone annuo x numero anni di concessione), cui applicare l'aliquota prevista dalle disposizioni di cui all'art. 5, c.2, tariffa parte I all. al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - TU imposta di registro e successive modifiche ed integrazioni.
18. La Concessione demaniale marittima registrata presso l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviata in copia al competente Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed all'Ufficio competente alla "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Reggio Calabria.
19. Nel caso di domanda di concessione di cui al precedente art. 7 comma 6, avanzata da organismi di diritto pubblico per il tramite del legale rappresentante, con l'apposito MOD. D1, in bollo ed in forma cartacea redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.sid.mit.gov.it), con allegata la documentazione di cui alla Tabella B del PIR, preveda anche la realizzazione di strutture e/o opere, essa dovrà essere trasmessa al competente Servizio Demanio Marittimo allegando la documentazione necessaria a consentire l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte degli Enti competenti in relazione ai vincoli ambientali, paesaggistici, doganali, di sicurezza della navigazione e tutela dei pubblici usi del mare, demaniali, di sicurezza sismica, di prevenzione incendi, all'igiene e sanità pubblica ed alle norme in materia di commercio, etc., anche tramite l'avvio di conferenza dei servizi ai sensi degli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90;
20. Alla domanda di cui al punto precedente dovrà essere allegata inoltre la ricevuta di versamento per diritti istruttori della somma stabilita con delibera G.C. n. 373 del 21.09.07 effettuata sul ccp n. 287896 intestato al Comune Reggio Calabria con causale "spese di istruttoria – gestione Demanio marittimo", come indicato al successivo articolo 25, salvo che per le istanze avanzate per conto della stessa Amministrazione Comunale.

art. 9. Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per l'installazione di singoli gavitelli

1. Il procedimento per rilascio di una Concessione Demaniale Marittima dello specchio acqueo necessario all'installazione di singoli gavitelli, è avviato ad istanza di parte. Chiunque intenda richiedere in concessione, lo specchio acqueo necessario all'installazione di singolo gavitello in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del PCS, dovrà inoltrare istanza documentata entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Comune di Reggio Calabria – Servizio Demanio Marittimo, con l'apposito MOD. D1, in bollo ed in forma cartacea redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.sid.mit.gov.it), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.
2. Per il singolo gavitello, i quadri tecnici del citato modello D1 dovranno essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "Guida alla compilazione del modello D1 – Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti).
3. Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni:



- a. Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;
 - b. Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implichino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;
 - c. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - d. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
 - e. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi;
 - f. Dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 24 .
 - g. Autorizzazione al trattamento dei dati personali alla luce dell'informativa contenuta;
- 4.** Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:
- a. stralcio cartografico SID su cui riportare l'area richiesta in concessione e le strutture realizzate sulla stessa, mediante i metodi di rilievo nella "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria);
 - b. relazione tecnico-illustrativa, a firma di tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima (con individuazione dell'area nonché descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavitello);
 - c. relazione e disegni tecnici relativi al progetto del sistema di ancoraggio e di segnalazione supportato da appositi studi specialistici meteo-marini nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP., coerenti con le "analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale" allegate al PCS.
 - d. autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. 374/90 del capo della competente Circoscrizione Doganale, per l'installazione del gavitello;
 - e. ricevuta versamento per diritti istruttori della somma stabilita con delibera G.C. n. 373 del 21.09.07 effettuata sul ccp n. 287896 intestato al Comune Reggio Calabria con causale "spese di istruttoria – gestione Demanio marittimo", come indicato al successivo articolo 25.
- 5.** Per tali installazioni permane la necessità di richiedere, sulla domanda di concessione, il parere dell'Autorità Marittima. Tutte le strutture previste devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza della balneazione e la vigente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" emanata dalla competente Autorità Marittima.
- 6.** Nel caso in cui l'oggetto della richiesta interessi un'area demaniale sita nella ZSC IT9350172 " Fondali marini da Punta Pezzo a Capo dell'Armi" o che è suscettibile di effetti sulla stessa area protetta, preliminarmente al rilascio delle altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di natura analoga, dovrà essere allegato il provvedimento di positiva Valutazione di Incidenza Ambientale svolto in via preliminare secondo la procedura prevista nel Regolamento Regionale approvato con la Delibera Giunta Regionale 4/11/2009 n. 749.

7. La domanda di concessione viene protocollata e consegnata al responsabile del procedimento, che provvede a verificare la completezza della documentazione, a dare un numero progressivo secondo un registro appositamente istituito. Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica di cui al presente regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, il Responsabile del Procedimento procederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo posta certificata (da indicare necessariamente nell'istanza), con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intenderà archiviata per manifesto disinteresse.
8. Nelle more dell'integrazione della domanda i termini procedurali si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa. L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta. Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, previo preavviso di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm., si respingerà la domanda con provvedimento del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo.
9. Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta. In ogni caso non si darà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.
10. In applicazione di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione, da attuare in modo proporzionato e congruo, le domande di concessione sono assoggettate a meccanismi pubblicitari nell'ambito di un procedimento competitivo e concorrenziale. Tale procedura si sostanzia in un avviso pubblico (art. 18 reg. nav. mar.), finalizzato a rendere nota l'avvenuta richiesta ed a consentire la presentazione di osservazioni/opposizioni ovvero di domande concorrenti, da pubblicarsi per almeno venti giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, nonché della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e sul sito internet istituzionale comunale. L'avviso pubblico stabilisce i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed il termine almeno pari al periodo di pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale,
11. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate e loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.
12. Nel caso di più istanze si applicano i criteri di preferenza indicati all'art. 37 del CdN e dall'art. 10 comma 6 dall'art. 14 del PIR e dal PCS.
13. Esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'esame della Conferenza dei Servizi di cui agli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90 e ss. mm. e ii., promossa dal Responsabile del Procedimento, alla quale sono di norma chiamati a partecipare:
 - la Capitaneria di Porto;
 - La Regione Calabria – Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - per il tramite del competente Servizio Provinciale, limitatamente ai procedimenti relativi al rilascio di concessione per finalità turistico ricreative;
 - Il Servizio Tecnico Regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;



- 14.** Con la determinazione dirigenziale che dà atto della conclusione favorevole della conferenza di servizi, vengono altresì determinate, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, le somme dovute dal concessionario:
- a titolo di canone concessorio, da versare annualmente allo Stato – Agenzia del Demanio;
 - a titolo di cauzione, ex art. 17 Regolamento per l'esecuzione CdN, a garanzia dell'osservanza degli obblighi da assumere con l'atto di concessione;
 - a titolo di imposta regionale, ex artt. 8 e ss. della L.R. 1/71, da versare annualmente alla Regione Calabria;
 - a titolo di spese di registrazione del rilasciando atto concessorio presso l'Agenzia delle Entrate.
- 15.** A seguito del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativo all'annualità, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del Regolamento di esecuzione del CdN e dell'imposta di registro, verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area, a cura del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo, che contiene, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di Esecuzione del CdN anche i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto e deve essere avviata la gestione, l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero previsto nella concessione, il divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
- 16.** Successivamente alla sottoscrizione, la licenza andrà inserita nel registro delle Concessioni Demaniali Marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Reggio Calabria. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione. All'atto di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, e gli altri disegni. La base imponibile ai fini della quantificazione dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo della concessione (canone annuo x numero anni di concessione), cui applicare l'aliquota prevista dalle disposizioni di cui all'art. 5, c.2, tariffa parte I all. al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - TU imposta di registro e successive modifiche ed integrazioni.
- 17.** La Concessione Demaniale Marittima registrata presso l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviata in copia al competente Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed all'Ufficio competente alla "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Reggio Calabria.
- 18.** Il suddetto procedimento non si applica all'installazione di singoli gavitelli per utilizzazioni di durata fino a 30 giorni, che potranno essere autorizzate in conformità alla previsioni ed alle prescrizioni del PCS, senza formalità istruttorie ai sensi delle Circolari MIT n. 90/1999 e n. 99/2000, con la procedura di cui di cui all'art. 16, mediante emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del CdN.

art. 10. Dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85, e rilascio concessione demaniale marittima per il mantenimento di edifici oggetto di condono edilizio

- 1.** Il procedimento per il rilascio della dichiarazione di disponibilità all'uso del suolo demaniale ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, nell'ambito dei procedimenti di condono edilizio, sia per il rilascio del permesso di costruire, che della concessione demaniale marittima in sanatoria è avviato ad istanza dell'Ufficio Condoni Edilizi.
- I titolari di istanze di condono edilizio che necessitano della dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 32 della L. 47/85 devono inoltrare all'Ufficio Condoni Edilizi la documentazione necessaria costituita da:

- a. Modello Domanda D1, in bollo ed in forma cartacea redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.sid.mit.gov.it), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente;
 - b. Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge.
 - c. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
 - d. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale.
 - e. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi.
 - f. Dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 24.
 - g. Autorizzazione al trattamento dei dati personali alla luce dell'informativa contenuta.
- 2.** Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:
- a. stralcio cartografico SID su cui riportare l'area richiesta in concessione e le strutture realizzate sulla stessa, mediante i metodi di rilievo nella "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria);
 - b. relazione tecnico-illustrativa, a firma di tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima (con individuazione dell'area nonché descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavitello);
 - c. relazione e disegni tecnici relativi al progetto del sistema di ancoraggio e di segnalazione supportato da appositi studi specialistici meteo-marini nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP., coerenti con le "analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale" allegate al PCS.
 - d. autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. 374/90 del capo della competente Circoscrizione Doganale, per l'installazione del gavitello;
 - e. ricevuta versamento per diritti istruttori della somma stabilita con delibera G.C. n. 373 del 21.09.07 effettuata sul ccp n. 287896 intestato al Comune Reggio Calabria con causale "spese di istruttoria – gestione Demanio marittimo", come indicato al successivo articolo 25.
- 3.** L'ufficio Condono edilizio, nell'ambito del procedimento di competenza, provvederà ove l'istanza di condono risulti completa della documentazione necessaria a consentire l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte degli Enti competenti in relazione ai vincoli ambientali, paesaggistici, doganali, di sicurezza della navigazione e tutela dei pubblici usi del mare, demaniali, di sicurezza sismica, di prevenzione incendi, all'igiene e sanità pubblica ed alle norme in materia di commercio, etc., ad avanzare richiesta d'ufficio al Servizio Demanio Marittimo per la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 32 della L. 47/84, trasmettendo la documentazione necessaria, compresi i pareri e le altre autorizzazioni in sanatoria eventualmente già acquisiti.



4. Il Servizio Demanio marittimo avvierà l'iter del procedimento di cui alla circolare MIT n. 49 del 4/5/2012 ed alla circolari dell'Agenzia del Demanio n. 2580 del 14/2/2013 richiedendo :
 - a. il nulla osta della Direzione Marittima - Capitaneria di Porto di Reggio Calabria per quanto attiene alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia dei pubblici usi del mare, e qualora ritenuto opportuno dalla stessa Direzione marittima corredato del parere tecnico del Provveditorato Interregionale OO.PP. - Ufficio Opere Marittime che indica le condizioni tecniche alle quali si ritiene necessario sia sottoposta la concessione;
 - b. il parere dell'Agenzia del Demanio relativamente ai profili dominicali trattandosi di beni che verosimilmente al termine della concessione saranno acquisiti dallo Stato quali pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 29 del Codice della Navigazione.
5. In applicazione di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione, da attuare in modo proporzionato e congruo, le domande di concessione sono assoggettate a meccanismi pubblicitari nell'ambito di un procedimento competitivo e concorrenziale. Tale procedura si sostanzia in un avviso pubblico (art. 18 reg. nav. mar.), finalizzato a rendere nota l'avvenuta richiesta ed a consentire la presentazione di osservazioni/opposizioni ovvero di domande concorrenti, da pubblicarsi per almeno venti giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, nonché della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e sul sito internet istituzionale comunale. L'avviso pubblico stabilisce i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed il termine almeno pari al periodo di pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale.
6. L'atto di disponibilità di cui all'art. 32 della L. 47/85 verrà rilasciato con determinazione dirigenziale che dovrà dare atto della regolarità nei confronti del pagamento degli indennizzi per occupazione dell'area demaniale marittima, dell'acquisizione dei pareri degli altri enti, o della conclusione favorevole della conferenza di servizi, e delle condizioni alle quali potrà essere rilasciata la concessione demaniale marittima in sanatoria. Con tale atto, vengono altresì determinate, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, le somme dovute dal concessionario:
 - a titolo di canone concessorio, da versare annualmente allo Stato – Agenzia del Demanio;
 - a titolo di cauzione, ex art. 17 Regolamento per l'esecuzione C.d.N., a garanzia dell'osservanza degli obblighi da assumere con l'atto di concessione;
 - a titolo di imposta regionale, ex artt. 8 e ss. della L.R. 1/71, da versare annualmente alla Regione Calabria;
 - a titolo di spese di registrazione del rilasciando atto concessorio presso l'Agenzia delle Entrate.
1. A seguito del rilascio Permesso di Costruire in sanatoria, del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativo all'annualità, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del CdN e dell'imposta di registro, verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area, a cura del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo, che contiene, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione del CdN anche le ulteriori condizioni prescritte dagli intervenuti.
7. Successivamente alla sottoscrizione, la licenza andrà inserita nel Registro delle Concessioni Demaniali Marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Reggio Calabria. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro 20 giorni dalla

data di sottoscrizione. All'atto di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, e gli altri disegni. La base imponibile ai fini della quantificazione dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo della concessione (canone annuo x numero anni di concessione), cui applicare l'aliquota prevista dalle disposizioni di cui all'art. 5, c.2, tariffa parte I all. al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - TU imposta di registro e successive modifiche ed integrazioni.

La CDM registrata presso l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviata in copia, all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto.

art. 11. Durata della Concessioni

1. Le CDM per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno ordinariamente una durata di sei anni e vengono rilasciate dal Comune, senza possibilità di rinnovo automatico alla scadenza, conformemente alla comunicazione CE n.616 del 18/10/2007. In ragione della tipologia di attività prevista nel PCS per l'area oggetto di bando pubblico e dell'entità degli investimenti previsti, nel bando pubblico per l'assegnazione può essere prevista una durata superiore ai sei anni fino ad un massimo di 20 anni in coerenza con l'art. 15 della LR 17/2005.
2. Le CDM per usi diversi dal turistico-ricreativo hanno ordinariamente una durata non superiore a quattro anni e vengono rilasciate dal Comune, senza possibilità di rinnovo automatico alla scadenza, conformemente alla comunicazione CE n.616 del 18/10/2007. In ragione della tipologia di attività prevista nel PCS per l'area oggetto di bando pubblico e dell'entità degli investimenti previsti, nel bando pubblico per l'assegnazione può essere prevista una durata superiore ai sei anni fino ad un massimo di 20 anni in coerenza con l'art. 15 della LR 17/2005.
3. Eventuali proroghe delle concessioni vigenti potranno essere disposte e/o formalizzate se previste in atti legislativi, in conformità agli stessi.

art. 12. Rinnovo delle Concessioni

1. Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di Esecuzione del CdN, scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
2. Il concessionario, nel caso in cui non produca domanda di rinnovo, dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'Amministrazione Comunale, come al successivo art. 18.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 del CdN, qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, lo stesso è da intendersi come nuovo rilascio del titolo, consentendo così il dispiegarsi del confronto competitivo al termine della durata naturale della concessione.
E' esclusa ogni ipotesi di rinnovo automatico nonché qualunque forma di prelazione o vantaggio a favore del concessionario uscente.
4. Il rinnovo di una concessione demaniale è analogo, sotto il profilo meramente procedurale, al rilascio di una concessione demaniale ad iniziativa di parte.
5. In assenza di variazioni rispetto alla concessione in essere, l'interessato, 180 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire nella concessione mediante presentazione di apposita istanza al Servizio Demanio Marittimo mediante l'apposito Modello D2 – in bollo ed in forma cartacea - ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto - utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. , disponibile nel SID-Portale del mare del



Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.sid.mit.gov.it), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, completa della documentazione di cui all'allegato B.

6. Rimane, comunque, in facoltà dell'Amministrazione Comunale vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati, tuttavia, nel caso in cui la domanda sia prodotta tardivamente ovvero in qualunque altra ipotesi di ritardo da parte del concessionario nel porre in atto gli adempimenti previsti, il concessionario è tenuto al pagamento – anche se, in conseguenza della comparazione ex art. 37 del CdN, l'istanza del titolare non fosse accolta – di un indennizzo pari al 200% del canone dovuto, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di conclusione dell'iter istruttorio, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. (indennizzo successivo alla scadenza del titolo).
7. La domanda di rinnovo della concessione viene protocollata e consegnata al Responsabile del Procedimento, che provvede a verificare la completezza della documentazione, a dare un numero progressivo secondo un registro appositamente istituito. Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica di cui al presente Regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, il Responsabile del Procedimento procederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo posta certificata (da indicare necessariamente nell'istanza), con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intenderà archiviata per manifesto disinteresse.
8. Nelle more dell'integrazione della domanda i termini procedurali si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa. L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta. Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, previo preavviso di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm., si respingerà la domanda con provvedimento del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo.
9. In applicazione di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione, da attuare in modo proporzionato e congruo, le domande di rinnovo della concessione sono assoggettate a meccanismi pubblicitari nell'ambito di un procedimento competitivo e concorrenziale. Tale procedura si sostanzia in un avviso pubblico (art. 18 reg. nav. mar.), finalizzato a rendere nota l'avvenuta richiesta ed a consentire la presentazione di osservazioni/opposizioni ovvero di domande concorrenti, da pubblicarsi per almeno venti giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, nonché della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e sul sito internet istituzionale comunale. L'avviso pubblico stabilisce i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed il termine almeno pari al periodo di pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni o domande concorrenti che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale.
10. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate e loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.
11. Nel caso di più istanze si applicano i criteri di preferenza indicati all'art. 37 del CdN e dall'art. 10 comma 6 dall'art. 14 del PIR e dal PCS.
12. Esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'esame della Conferenza dei Servizi di cui agli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90 e ss. mm. e ii., promossa dal Responsabile del Procedimento, alla quale sono di norma chiamati a partecipare:

- la Capitaneria di Porto;
 - La Regione Calabria – Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - per il tramite del competente Servizio Provinciale, limitatamente ai procedimenti relativi al rilascio di concessione per finalità turistico ricreative;
 - Il Servizio Tecnico Regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- 13.** Con la determinazione dirigenziale che dà atto della conclusione favorevole della conferenza di servizi, della valutazione delle osservazioni e delle eventuali domande concorrenti, della scelta dell'aggiudicatario, vengono altresì determinate, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, le somme dovute dal futuro concessionario:
- a titolo di canone concessorio, da versare annualmente allo Stato – Agenzia del Demanio;
 - a titolo di cauzione, ex art. 17 Regolamento per l'esecuzione CdN., a garanzia dell'osservanza degli obblighi da assumere con l'atto di concessione;
 - a titolo di imposta regionale, ex artt. 8 e ss. della L.R. 1/71, da versare annualmente alla Regione Calabria;
 - a titolo di spese di registrazione del rilasciando atto concessorio presso l'Agenzia delle Entrate.
- 14.** A seguito del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativo all'annualità, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del CdN, e dell'imposta di registro, verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area, a cura del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo, che contiene, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di Esecuzione del CdN anche i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto e deve essere avviata la gestione, l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero previsto nella concessione, il divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
- 15.** Successivamente alla sottoscrizione, la licenza andrà inserita nel registro delle CDM e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Reggio Calabria.
L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione.
All'atto di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, e gli altri disegni. La base imponibile ai fini della quantificazione dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo della concessione (canone annuo x numero anni di concessione), cui applicare l'aliquota prevista dalle disposizioni di cui all'art. 5, c.2, tariffa parte I all. al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - TU imposta di registro e successive modifiche ed integrazioni.
- 16.** La CDM registrata presso l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviata in copia al competente Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed all'Ufficio competente alla "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Reggio Calabria.

art. 13. Durata di esercizio delle CDM

- 1.** Nell'arenile le concessioni avranno prevalentemente carattere di stagionalità ovvero una durata di esercizio continuativo per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 6 mesi. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere montate e rimosse in tutte le loro parti, nessuna esclusa, entro l'intervallo temporale previsto; le aree libere devono essere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.



2. Il Piano di Spiaggia individua le aree o le pertinenze demaniali nelle quali è previsto il mantenimento annuale delle strutture di facile rimozione e delle Opere Esistenti insistenti sul Demanio Marittimo e individuate dal SID, nelle quali è fatto obbligo l'esercizio delle attività e l'erogazione dei servizi offerti con carattere di annualità. L'uso annuale di tali aree è in ogni caso soggetto al rispetto degli artt. 34, 35 e 36 delle Norme tecniche di attuazione del PCS .

art. 14. Autorizzazione per occupazioni temporanee

1. Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, che prevedano opere meramente temporanee, contingenti e non ripetitive, relative a manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dall'Amministrazione comunale.
2. Dette occupazioni temporanee, fino ad un massimo di 30 giorni, devono essere preventivamente autorizzate dall'A.C. previa presentazione almeno 30 giorni prima della data del loro inizio, domanda in bollo al Servizio Demanio Marittimo.
3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a seguito del pagamento del canone demaniale in caso di richiesta per periodi superiori sette giorni e fino a trenta (provvedimento soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate) ovvero gratuitamente in caso di richiesta per periodi di durata inferiore a sette giorni (provvedimento non soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate) e di un'eventuale cauzione che l'Amministrazione potrà richiedere a garanzia del ripristino dello stato dell'arenile al termine della manifestazione.
4. In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 in bollo, con la compilazione del quadro principale, del quadro RF, del quadro RD (nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica), del quadro US con indicazione delle superfici occupate e del quadro D e sottoscritto dal richiedente. (indicazione dell'area, del tipo di utilizzazione e della durata)
5. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione di cui all'allegato B5: La documentazione da allegare è limitata alla identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alle normative di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico iscritto all'albo.
6. È ammessa la facoltà del Responsabile del Procedimento del Servizio Demanio Marittimo di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
7. L'autorizzazione, previa istruttoria dell'Ufficio competente ed eventuale sopralluogo, è rilasciata dal Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazioni esterni interessati tenuto conto dei criteri stabili nelle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 90 e 99, rispettivamente datate 27.07.1999 e 15.06.2000.
8. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi aree demaniali già in concessione del Comune di Reggio Calabria (loc. Tempietto a Mare, Lungomare di Catona, ecc.), l'istanza potrà essere avanzata in carta semplice con allegati i documenti di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6).
9. In tutti i casi presi in considerazione, il procedimento amministrativo viene concluso positivamente ove venga accertata la compatibilità della richiesta con i programmi e gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.
10. La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il Comune di pubblicare, entro il 30 aprile di ogni anno, particolari condizioni di preferenza su determinate aree.

11. Non sono soggette ad autorizzazioni, ma a semplici comunicazioni agli enti di competenza, le attività istituzionali o promosse dal Comune stesso da realizzare sull'arenile.
12. Resta fermo il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni previste da norme o regolamenti.

CAPO 2 – VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

art. 15. Variazioni delle Concessioni

1. La CDM è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.
2. L'Amministrazione concedente può, su istanza di parte, autorizzare variazioni sostanziali dell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, a seguito di un procedimento istruttorio che si concluderà, entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza, con il rilascio di una Licenza suppletiva.
3. L'istanza, in bollo, dovrà essere presentata secondo l'apposito modello in bollo ed in forma cartacea - ovvero Modello D3 utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. , disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.sid.mit.gov.it), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente cui dovrà allegarsi la documentazione di cui all'allegato B3.
4. Se le variazioni richieste non comportano alterazioni sostanziali alla concessione e non modificano l'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dall'Amministrazione concedente (senza la necessità di rilasciare un atto o una licenza suppletiva) entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
5. Qualora, per le naturali mutevoli condizioni dell'assetto morfologico della spiaggia non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento delle attività turistico - ricreative come previsto dai presenti dispositivi spaziali di Piano e/o dall'atto concessorio, è fatto obbligo limitare lo spazio concessorio e i manufatti alla nuova condizione morfologica e areale della spiaggia interessata dalle modifiche.

art. 16. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della Concessione

1. Il concessionario che intenda affidare ad altri soggetti – ai sensi dell'art- 45 bis del Codice della Navigazione – la gestione delle attività oggetto della concessione o parte di esse (attività secondarie), deve inoltrare apposita istanza secondo modello di domanda D6, presso il Servizio Demanio Marittimo del Comune di Reggio Calabria completa della documentazione di cui all'allegato B4, almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività stessa.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
3. La domanda in oggetto è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consente al soggetto titolare della concessione, che continua a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dalla stessa, di esercitare la propria libertà d'impresa, mediante affidamento a terzi della gestione di tutte o parte delle attività oggetto della concessione.
4. L'autorizzazione ex art. 45 bis è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo a carico del richiedente.
5. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio di una autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione è pari a gg. 60.



6. Anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione o di parte di essa, il concessionario esercita direttamente la concessione.

art. 17. Subingresso nella Concessione

1. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 del CdN, può essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
2. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
3. Negli altri casi il subentrante dovrà presentare apposita istanza dal subentrante e dal concedente corredata dalla documentazione di cui all'allegato B4.
4. L'istruttoria – che non prevede la pubblicazione dell'istanza – non è limitata all'acquisizione delle manifestazioni di volontà degli interessati contenute nelle istanze sopra indicate, ma è volta ad accertare il permanere dello stesso aspetto di pubblico interesse che originariamente ha portato al rilascio della concessione, legato ad una valutazione di meritevolezza della sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività in base alla sussistenza, costante nel tempo, di un preciso titolo giustificativo a tale scopo.
5. In tutti i casi in cui la concessione comporta la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti ed opere di difficile rimozione, ai fini dell'autorizzazione al sub ingresso deve essere acquisito il parere obbligatorio dell'Autorità Marittima.
6. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare senza l'autorizzazione dell'autorità cedente.
7. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio di una autorizzazione al subingresso è pari a gg. 90.
8. Copia del provvedimento di subingresso è inviato al competente Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed alla "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Reggio Calabria.

CAPO 3 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALI MARITTIME

art. 18. Cessazione della Concessione

1. La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dallo spirare del suo termine naturale, da:
 - a. rinuncia espressa del concessionario;
 - b. scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di rinnovo;
 - c. decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 del CdN;
 - d. revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 del CdN;
2. La cessazione della concessione, nei casi sopra richiamati, non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né a restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 42, commi 3, 4 e 5 del CdN.
3. Ai sensi dell'art. 49 del CdN salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'art. 42 del CdN quando venga a cessare la concessione, le opere non

amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse e in buono stato di manutenzione restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato.

4. La riduzione in pristino deve essere operata a cure e spese del concessionario stesso; ove non provveda entro il termine congruo assegnato dal Servizio Demanio Marittimo in relazione alla tipologia e mole delle opere da demolire l'Amministrazione Comunale potrà operare d'ufficio ai sensi dell'art. 54 del CdN.

art. 19. Rinuncia alla Concessione

1. La domanda di rinuncia alla concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello Domanda D8 "formato cartaceo", compilato in tutte le sue parti. Il Servizio Demanio Marittimo si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione e/o informazioni integrative. Detto modello prevede l'impegno del concessionario a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso.
2. Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 84 del CdN- Alternativamente l'Amministrazione comunale potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione; vendita che l'Amministrazione comunale andrà ad eseguire, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Amministrazione potrà imporre il rimborso fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi e, comunque, per l'intera annualità ancorché lo sgombero avvenga prima dello scadere dell'annualità medesima.

art. 20. Revoca del titolo concessorio

1. L'Amministrazione concedente può procedere alla revoca, in tutto o in parte, della CDM per motivi di interesse pubblico, previo parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo (art. 5 L.R. 17/05).
2. Il provvedimento di revoca, per ragioni di pubblico interesse, presuppone da parte della Amministrazione comunale, la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati (concessionari).
3. L'amministrazione comunale provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.
4. In caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.
5. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'Amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri Enti Pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
6. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'Amministrazione sia per cause naturali, la concessione si estingue.



7. In caso di revoca gli impianti, i manufatti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere, quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato.
8. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
9. L'Amministrazione Comunale concedente può revocare una concessione per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.
10. Prima di dichiarare la revoca l'Amministrazione concedente fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30, entro il quale l'interessato può presentare proprie deduzioni. Di tali deduzioni l'Amministrazione concedente dovrà tenere conto e darne atto nel provvedimento di revoca.

art. 21. Decadenza del titolo concessorio

1. L'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 CdN nei seguenti casi:
 - a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, l'avvenuta occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio, per fatto imputabile al concessionario;
 - b. per uso non continuativo durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
 - c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
 - d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
 - e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti;
 - g. per inosservanza delle norme in materia di varchi di libero e gratuito accesso alla battigia e di percorsi destinati alla mobilità dei soggetti diversamente abili;
 - h. per gravi violazioni edilizie (art. 1, comma 250 della legge n. 296/2006), costituenti inadempimento agli obblighi derivanti dalla CDM, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al DPR 13 settembre 2005 n. 296.
2. Nei casi di cui alle prec. lett. a) e b) si può accordare una proroga al concessionario. Nel caso di cui alla prec. lett. d), il Comune potrà dichiarare la decadenza sentita l'Agenzia del Demanio (art. 26 Regolamento di Esecuzione del CdN).
3. Al fine di dichiarare la decadenza, la pubblica Amministrazione dovrà comunicare all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30.
4. Entro questo termine l'interessato può:
 - presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la conclusione del procedimento di decadenza;
 - rimuovere le cause contestate per l'adozione del provvedimento di decadenza, comportando la conclusione del procedimento stesso.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese sostenute.

art. 22. Demolizione delle opere

1. Salvo non sia diversamente stabilito nella concessione, nei casi di revoca, decadenza o scadenza del titolo concessorio, se l'Agenzia del Demanio non intende avvalersi della facoltà di acquisire le opere, il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessi, entro i termini indicati in notifica.
2. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si applicano le previsioni dell'ultimo comma dell'art. 49 CdN.

CAPO 4 – DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI DELLA CAUZIONE**art. 23. Canone demaniale e Tributo Regionale**

1. Il canone concessorio da corrispondere annualmente allo Stato, viene qualificato come entrata patrimoniale di natura extratributaria ed ha valore di corrispettivo dell'utilizzazione del Demanio Marittimo.
2. Il canone è costituito in parte da una quota calcolata in attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii., aggiornato sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT, e in parte costituita dall'imposta regionale di concessione dei beni demaniali marittimi IRCOBDEM, ai sensi della LR n.1 del 31 dicembre 1971 e smi.
3. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna e come meglio specificato nelle normative vigenti in materia di Demanio Marittimo.
4. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella di cui all'allegato D al presente regolamento; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.
5. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate ("superfici occupate virtualmente"), si adottano i criteri di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.01, salva l'applicazione delle misure minime previste dall'articolo 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342 di cui all'allegato E.
6. La mancata fruizione totale o parziale della concessione non esime il concessionario dall'obbligo di versare le rate del canone dovuto, salvo che, ai sensi dell'art. 40 CdN, la sussistenza di preesistenti diritti di terzi non ne restringa le possibilità di utilizzazione; in tal caso, il concessionario, pur non avendo diritto ad alcun indennizzo, può ottenere un'adeguata riduzione del canone, salvo la facoltà di rinunciare alla concessione ai sensi dell'art. 44 del CdN.
7. Nel caso di consistente riduzione dell'area oggetto di concessione per effetto di fenomeni di erosione costiera il concessionario, ferma restando la possibilità di rinunciare al titolo, può conseguire, previo esperimento di rilievi tecnici che accertino l'attuale area disponibile, il rilascio di una licenza suppletiva che tenga conto dell'area demaniale marittima residua utilizzabile e preveda un'adeguata diminuzione del canone concessorio.
8. Qualora, invece, la CDM venga meno in toto, il titolo si estingue (art. 45 comma 3 CdN), senza che il concessionario possa pretendere la traslazione dell'area, atteso che il rilascio di una "nuova concessione" deve essere messo a Bando nel rispetto delle prescrizioni del vigente PCS.



9. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'articolo 2 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342.
10. Ai sensi dell'articolo 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni
11. Il concessionario è tenuto ad esibire, a richiesta dell'Amministrazione che svolge attività di vigilanza e controllo (Polizia locale, Autorità marittima, Forze di Polizia, ecc.) la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.
12. Le concessioni oggetto del PCS sono soggette all'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo IRCOBDEM, di cui alla Legge n. 1/71, nella misura pari al 15% del canone concessorio.
13. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento sul conto corrente postale n. 16120883 intestato a "Regione Calabria - servizio di tesoreria - IRCOBDEM – Catanzaro" o mediante bonifico bancario sul conto di coordinare IBAN IT 43 A 07601 04400 000016120883.
14. La prima rata annuale del canone, da versare prima dell'atto di concessione è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 01 gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza. Il pagamento delle rate successive deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine.

art. 24. Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del CdN e dell' articolo 54 del Regolamento generale della contabilità di Stato.
2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all'Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la remissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell' attività oggetto di concessione.
3. La cauzione, in misura non inferiore a due annualità, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.
4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione oppure rivalersi sulla stessa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della CDM, restando il concessionario tenuto a reintegrare l'ammontare della cauzione.

art. 25. Spese istruttorie

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento di esecuzione al CdN, le spese di istruttoria dei procedimenti sono a carico del richiedente nelle misure di seguito riportate e stabilite con delibera G.C. n. 373 del 21.09.07:
 - a. concessione per atto formale € 500,00;
 - b. concessione per licenza, rinnovi concessioni per licenza, atto di sottomissione (art. 38 CdN), autorizzazione affidamento gestione a terzi attività concessione (art. 45

- bis CdN), licenza di subingresso (art. 46 CdN), licenza suppletiva (variazioni al contenuto della concessione – art. 24 Reg. CdN) € 250,00;
- c. autorizzazione iscrizione ipoteca (art. 41 CdN), autorizzazione ex art. 24 Reg. CdN (variazioni non sostanziali al contenuto della concessione), € 120,00;
 - d. autorizzazione utilizzo demanio marittimo e mare territoriale per ogni tipo di finalità e per periodi sino a 30 giorni, autorizzazione al ripascimento stagionale, autorizzazioni diverse di competenza del Comune per attività sul Demanio Marittimo € 25,00.

I diritti istruttori devono essere versati sul c.c.p. n.287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, indicando nella causale “spese di istruttoria – gestione demanio marittimo”. I diritti suddetti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto sia nel caso di rigetto della domanda, tant'è che ad ogni istanza – pena l'irricevibilità – dovrà essere allegata la ricevuta del versamento effettuato.

SEZIONE III - DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

art. 26. Definizioni e tipologie.

1. Ai fini del presente regolamento sono definiti:
 - a. Stabilimento balneare: una struttura con manufatti di facile rimozione ad uso stagionale, o con manufatti di difficile rimozione già esistenti ad uso annuale, posta su area oggetto di CDM, attrezzata per la balneazione e costituita da: zona ristoro e servizi di spiaggia, zona soggiorno all'ombra e arenile libero, in conformità alle NTA del PCS;
 - b. Spiaggia Attrezzata: un'area oggetto di CDM ad uso stagionale costituita da una zona di soggiorno all'ombra, chiosco bar di facile rimozione con annessi servizi igienici e docce aperte, torretta di salvataggio, in conformità alle NTA del PCS;
 - c. Chiringuito: manufatto di facile rimozione, ad uso stagionale da localizzare in area oggetto di CDM che coincide con il sedime della pedana perimetrale del manufatto stesso, destinato alla vendita di alimenti e bevande da asporto a servizio degli utenti delle spiagge libere;
 - d. spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

art. 27. Gestione

1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, di spiaggia attrezzata e di chiringuito, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria ed effettuare la denuncia di inizio attività per l'esercizio dello stabilimento ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 ed ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. La denuncia è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Reggio Calabria.

art. 28. Classificazione degli stabilimenti

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune con punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da (1 a 4 Super) in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi



(riportati nella tabella A del PIR), relativi sia alla sistemazione dell'area, alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

	fascia	n. requisiti
★	1 stella marina	da 1 a 3
★ ★	2 stelle marine	da 3 a 6
★ ★ ★	3 stelle marine	da 6 a 9
★ ★ ★ ★	4 stelle marine	da 9 a 12
★ ★ ★ ★ S	4 stelle marine super	Oltre 12

2. Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i 9 requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala) e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi" per come indicato nella tabella del PIR e riportato in allegato al presente Regolamento.
3. Il concessionario deve indicare nella tabella dei prezzi la classificazione attribuitagli.
4. Nelle ipotesi di controlli da parte degli Enti proposti, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

art. 29. Montaggio e smontaggio delle strutture

1. Per il montaggio delle strutture stagionali nonché per la sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni antecedenti l'avvio della stagione balneare, i titolari degli stabilimenti balneari possono adoperare, ove consentito, mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima.
2. La comunicazione dovrà indicare giorni, ditta incaricata e mezzi utilizzati (targa e/o telaio) per le operazioni in questione, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28.12.2000, redatto nelle forme previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 443 del 28 dicembre 2000, nella quale venga dichiarato il possesso della concessione demaniale e che l'installazione delle attrezzature mobili ed accessori dello stabilimento balneare per l'anno in corso avverrà senza alcuna variazione rispetto agli elaborati di progetto allegati al Permesso a Costruire.
3. Nel caso in cui l'esercente l'attività realizzi innovazioni alle strutture di servizio allo stabilimento deve preventivamente richiedere apposito Permesso a Costruire tramite avvio del procedimento unico SUAP e inoltrare domanda di variazione della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 24 del CdN, conformemente all'art. 15 del presente Regolamento.
4. Alla ritardata o mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto dagli art. 44 e 45 del Codice della Navigazione, si applica il regime sanzionatorio e di sanatoria previsto dal TUE DPR 380/2001, per gli aspetti edilizi e del Codice della Navigazione e delle altre norme in materia per gli aspetti demaniali;
5. Lo smontaggio delle medesime strutture dovrà avvenire entro 30 giorni dalla chiusura stagionale dell'attività, previa comunicazione per come sopra descritta.
6. Nei periodi indicati di montaggio e smontaggio delle strutture è escluso lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa turistico-ricreativa.

art. 30. Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo. Nel caso in cui vengano

comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

La comunicazione deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.

2. Il Comune entro il 10 aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.
3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
4. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

art. 31. Pubblicità dei prezzi e delle ordinanze demaniali marittime

1. Il concessionario deve esporre in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno tre lingue (compreso l'italiano), con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella dovrà riportare inoltre lo stemma della Regione Calabria e richiamare gli estremi di approvazione dell'atto concessorio.
2. E' fatto altresì obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento, le ordinanze demaniali che disciplinano l'uso della spiaggia.

SEZIONE IV - ATTIVITA' DI VIGILANZA

art. 32. Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune svolge l'attività di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative- produttive nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima di cui al CdN e del relativo Regolamento di esecuzione; ha altresì il potere di accertare e sanzionare gli illeciti amministrativi, oltre all'adozione dei provvedimenti di autotutela demaniale e la disciplina sulle funzioni di polizia marittima.
2. L'attività di vigilanza sulla corretta utilizzazione del demanio marittimo compete anche all'Autorità marittima ai sensi dell'art. 30 CdN e dell'art. 27 del Regolamento di Esecuzione del CdN e a tutte le altre Forze di Polizia. L'art. 13, comma 4, della legge n. 689/1981 attribuisce, infatti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria la facoltà di accertare le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, procedendo, qualora non sia possibile altrimenti acquisire gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente.
3. Se nel corso dello svolgimento dell'attività di controllo venga accertata l'esecuzione di opere non autorizzate o l'utilizzazione delle aree senza titolo o in difformità dalla licenza o dall'atto di concessione, il Comune dovrà adottare i provvedimenti previsti dalla legge, tra cui l'ordinanza di demolizione, ai sensi dell'art. 54 del CdN, delle opere abusive e di rimessa in pristino entro il termine stabilito a tale scopo e trasmettere altresì, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., contestualmente e senza ritardo, la *notitia criminis* all'Autorità Giudiziaria.
4. L'ordinanza di demolizione, finalizzata alla repressione degli abusi edilizi realizzati sulle aree demaniali marittime, verrà adottata dal Comune sia ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 380/2001 che dell'art. 54 del CdN, atteso che la realizzazione da parte dei privati di interventi sul demanio marittimo è soggetta alle norme del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (art. 8 DPR n. 380/2001).



5. Qualora gli illeciti amministrativi siano particolarmente gravi o reiterati, l'amministrazione concedente sospende da uno a sei mesi la concessione o ne dichiara la decadenza (art. 22 comma 2 LR n. 17/2005).
6. La Regione, con gli organi preposti, potrà effettuare sopralluoghi, controlli ed attività di monitoraggio anche in situ.

art. 33. Ingiunzioni di sgombero

1. Quando ricorrano le ipotesi previste dall' articolo 54 del Codice della Navigazione, e salve le incombenze penali degli accertatori, il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo attiva le procedure per il ripristino della situazione precedente all'abuso, assegnando un termine di trenta giorni al contravventore per eseguire spontaneamente. Decorso tale termine si provvede d'ufficio dal Comune, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni.
2. L'atto con il quale si ingiunge lo sgombero, nonché la comunicazione del mancato sgombero, devono essere inviati alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria, al Servizio Vigilanza Edilizia, alla Polizia Municipale.
3. Nelle ipotesi in cui l'abuso riscontrato sia interno all'area in concessione, si deve procedere sempre preventivamente alla notifica dell'atto accertativo al concessionario, verificando se la fattispecie possa eventualmente trovare soluzione con il rilascio di una concessione in sanatoria, senza aggravii giurisdizionali, ove le opere realizzate siano compatibili con il PCS, e salve le incombenze penali degli accertatori.
4. Ogni qualvolta il concessionario realizzi impianti, manufatti o opere non previsti dal titolo concessorio e ciò risulti verbalizzato a seguito di apposito sopralluogo, l'Amministrazione concedente adotta i provvedimenti in autotutela.
5. L'avvio della procedura deve essere comunicata al soggetto interessato ai sensi della L. 241/90, assegnando un termine per la presentazione di memorie scritte e documenti.
6. In caso di mancata presentazione di memorie e documenti, l'Amministrazione concedente emette apposita ordinanza di sgombero e messa in pristino delle opere abusivamente realizzate assegnando un termine massimo entro il quale il soggetto interessato dovrà ottemperare.
7. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni.
8. Lo sgombero deve avvenire entro un termine di 30 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 1994, n. 765, che si intende, relativamente ai procedimenti di competenza, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

art. 34. Indennizzi Risarcitori

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 494/1993 gli indennizzi dovuti per tutte le tipologie di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella dei canoni dovuti, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento
2. Ai sensi del comma 257 dell'art. 1 della L. 296/2006, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori

di mercato, determinati facendo riferimento all'OMI dell'Agenzia del Territorio, prendendo a riferimento gli ultimi valori disponibili, nel parametro ivi indicato per la specifica tipologia, ai sensi della Circolare Agenzia del demanio n. 7162/2007, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Le modalità di richiesta, di liquidazione e di riscossione degli indennizzi risarcitori sono analoghe a quanto previsto per i canoni demaniali.

art. 35. Tutela penale ed amministrativa del demanio marittimo

1. La tutela penale del Demanio Marittimo avente ad oggetto l'interesse pubblico all'inviolabilità del bene demaniale, è assicurata dall'art. 1161 CN comma 1 che punisce "chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti" con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad euro 516, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
2. Il Comune irroga sanzioni pecuniarie per gli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione, da parte del concessionario, di norme concernenti l'utilizzazione del demanio marittimo contenute, tra l'altro, nelle ordinanze balneari. Si tratta, in particolare, di numerose fattispecie penali presenti nel CdN che sono state depenalizzate, sia in forza della legge n. 689/1981 che ha trasformato i reati puniti con la sola pena pecuniaria in illeciti amministrativi, che del D.Lgs. n. 507/1999 (art.104) che ha depenalizzato quasi tutte le contravvenzioni.

art. 36. Violazioni amministrative – Procedimento

1. Il procedimento per l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative e l'irrogazione delle relative sanzioni è soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1-12 della legge n. 689/1981.

Esso consta delle seguenti fasi:

- a. Attività di accertamento, svolta dagli organi addetti al controllo (anche ufficiali ed agenti di p. g. appartenenti alla Polizia Locale 23 o alle altre Forze di Polizia) sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, attraverso l'assunzione di informazioni, ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, di rilievi segnaletici, fotografici e di ogni altra operazione tecnica.
- b. Contestazione immediata, ove possibile, della violazione accertata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (art. 14 comma 1), indicando la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta 24, entro 60 gg. dalla predetta contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Qualora più soggetti abbiano concorso alla commissione dell'illecito amministrativo, ciascuno di loro è obbligato al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
- c. Qualora non sia possibile la contestazione immediata, si procederà alla notificazione degli estremi della violazione al trasgressore ed all'obbligato in solido, entro 90 gg. se residenti nel territorio della Repubblica, oppure entro 360 gg. se residenti all'estero, dall'accertamento (art. 14 comma 2), indicando la possibilità del pagamento in misura ridotta. Qualora gli atti relativi alla violazione amministrativa siano trasmessi all'autorità competente dall'autorità giudiziaria, i suddetti termini decorrono dalla data di ricezione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si



estingue nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto la notificazione della violazione oltre il termine prescritto.

- d. Il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue l'obbligazione e definisce il procedimento amministrativo finalizzato alla applicazione della sanzione, sicché gli scritti difensivi eventualmente presentati non verranno valutati. Il pagamento in misura ridotta della sanzione per violazioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo, dovrà essere corrisposto tramite versamento c/c intestato al Comune, specificando nella causale il numero e la data del processo verbale e il nome del trasgressore.
- e. E' fatto Obbligo di presentazione rapporto all'Autorità competente a riceverlo, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni da parte degli agenti o dei funzionari che hanno accertato la violazione, salvo che non sia stato eseguito il pagamento in misura ridotta previsto.
- f. Se l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento della violazione amministrativa, in assenza del pagamento in misura ridotta, il giudice penale è pure competente a decidere della predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per l'illecito amministrativo.
- g. Fase eventuale di contraddittorio, finalizzato all'emissione dell'ordinanza motivata di ingiunzione o di archiviazione. Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione della violazione, gli interessati potranno far pervenire al Comune, in quanto organo accertatore, scritti difensivi e documenti, chiedendo di essere sentiti. La presentazione delle memorie difensive non sospende il termine previsto per il pagamento della sanzione. Dopo aver acquisito ed esaminato gli scritti difensivi e le memorie degli interessati, il Comune, relativamente agli illeciti amministrativi connessi all'esercizio di attività turistico-ricreative su aree demaniali marittime commessi dal 28.12.2007 in poi) deve, qualora ritenga fondato l'accertamento, determinare la somma dovuta ed ingiungerne il pagamento, insieme con le spese, al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido; viceversa, se le memorie difensive saranno considerate fondate, si emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Il pagamento è effettuato al Comune entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero).
- h. Opposizione eventuale all'ordinanza-ingiunzione di pagamento, che può essere fatta dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi seguire il rito del lavoro. Il ricorso in opposizione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento, se il ricorrente risiede nel territorio della Repubblica, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale (art. 6 comma 6 D.Lgs. n. 150/2011). Può essere chiesta, altresì, per gravi e circostanziate ragioni la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo impugnato (ordinanza ingiunzione); sull'istanza "cautelare" il Giudice di Pace deciderà con ordinanza motivata non impugnabile (art. 5 D.Lgs. n. 150/2011).
- i. Esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 da parte dell'autorità che ha notificato l'ordinanza- ingiunzione, qualora sia decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e non sia stato proposto ricorso in opposizione al Giudice di Pace competente per territorio.

art. 37. Norme di Polizia demaniale

1. L'art. 27 del Regolamento di Esecuzione del CdN impone al concessionario il rispetto delle Norme di polizia demaniale e l'osservanza delle prescrizioni formulate dai competenti uffici relativamente ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

2. Il concessionario è obbligato (art. 28 Regolamento di Esecuzione del CdN) a consentire l'accesso al personale civile e militare dell'amministrazione marittima, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio, nonché ad esibire il titolo concessorio ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica (art. 33 Regolamento di Esecuzione del CdN).
3. Il Comune adotta, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del PIR, le ordinanze balneari che disciplinano la corretta utilizzazione delle aree demaniali marittime, per quanto concerne la balneazione e le attività turistico-ricreative, prevedendo ad es.:
 - a. il divieto di occupare la fascia di 5 metri lineari dalla battigia, utilizzabile soltanto per il libero transito e per ragioni di sicurezza;
 - b. il divieto di campeggiare o effettuare insediamenti anche occasionali con tende e/o strutture;
 - c. il divieto di transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia, al soccorso ed alla mobilità dei portatori di handicap;
 - d. il divieto di esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni, dei permessi, degli atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge;
 - e. l'individuazione di spiagge accessibili ai cani;
 - f. orari di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari;
4. I profili inerenti invece la sicurezza della balneazione, della navigazione marittima e da diporto sono disciplinati dalle Capitanerie di porto con proprie ordinanze che regolamentano, ad es. l'organizzazione del servizio di salvataggio, etc.

art. 38. Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché alle specifiche leggi statali e regionali in materia.
2. Il presente Regolamento potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in relazione a nuove esigenze e necessità che emergeranno dalla sperimentazione del servizio di cui trattasi.



TABELLA REQUISITI OBBLIGATORI					
n.		★	★★	★★★	★★★★
1	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1% - 5%	6% -10%	11% -15%	>15%
2	Distanza tra punti ombra , da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 m	2,5m – 3 m	3 m > 3,5 m	> 3,5 m
3	Distanza tra punti ombra , da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 m	2 m – 2,5 m	2,5 m – 3 m	>3 m
4	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di Salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7	Dotazione dei punti ombra	Sedia sdraio	Lettino	Sedia sdraio o lettino + portaoggetti	Sedia sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8	Docce	Min 1 ogni 50 punti ombra	Min 1 ogni 50 punti ombra Min 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	Min 1 ogni 30 punti ombra Min 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	Min 1 ogni 25 punti ombra Min 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra

9	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	Min 2 (1 uomo 1 donna) ogni 100 punti ombra	Min 2 (1 uomo 1 donna) ogni 85 punti ombra	Min 2 (1 uomo 1 donna) ogni 70 punti ombra	Min 2 (1 uomo 1 donna) ogni 50 punti ombra
---	---	---	--	--	---

TABELLA REQUISITI FACOLTATIVI						
n.		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★ S
		Da 1 a 3 requisiti posseduti	Da 3 a 6 requisiti posseduti	Da 6 a 9 requisiti posseduti	Da 9 a 12 requisiti posseduti	Oltre 12 requisiti posseduti
1	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura					
2	Area giochi per bambini					
3	Intrattenimento bambini					
4	Edicola					
5	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda)					
7	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina,...)					
8	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò					
9	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10	Lingue estere parlate dal personale					
11	Servizio informazioni turistiche					
12	Pannelli solari per la produzione di energia					
13	Parcheggio					
14	Parking Dog					
15	Wi Fi					
16	Punti musica					



Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo

Allegato B1. Rilascio di concessione demaniale marittima	
1	Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), con allegato documento di identità e comprensivo di stralcio, cartografico S.I.D. su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d. m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G. U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet.
2	Ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo".
3	Relazione tecnico - illustrativa - asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in 7 copie, che ponga particolare attenzione alle caratteristiche di precarietà (materiali e tecnologie impiegate), e rimovibilità con chiara indicazione dei modi e dei tempi della rimozione dell'opera, contenente altresì l'individuazione, descrizione e quantità delle superfici libere ed occupate nonché la specificazione delle attività che si intendono esercitare ed indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti;
4	Elaborati grafici in n. 7 copie asseverati da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
	a stralcio catastale in scala 1:1000;
	b stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
	c planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
	d piante in scala 1:100;
	e prospetti e sezioni estesi a tutta l'ampiezza dell'arenile in scala 1:200 – 1:100;
	f Planimetria con sistemazione del verde ed indicazione delle essenze 1:200
	g Schemi degli impianti
5	Documentazione fotografica dei luoghi.
6	Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
7	Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;
8	Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge
9	Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

10	Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
11	dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria;
12	Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy;
	Le suddette dichiarazioni devono essere riferite :
a	per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c	per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d	per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
e	per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
	atto costitutivo e statuto dell'associazione ed affiliazione e/o aggregazione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento nel caso di associazioni sportive; ovvero certificato della CCIAA nel caso di attività produttive legate alla marineria e pescatori professionisti.
13	Ulteriore documentazione richiesta nel bando
14	Nel caso di domanda il singolo gavitello, i quadri tecnici del citato modello D1 dovranno essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "Guida alla compilazione del modello D1 – Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione" (pubblicata sulla G.U. n. 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n. 68 e scaricabile dal sito web del Comune di Reggio Calabria) allegando alla domanda la documentazione di cui ai precedenti punti 1. 2. 4b. 5.

	Allegato B2. Rinnovo di concessione demaniale marittima
1	Mod. D2, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it). I quadri tecnici dovranno essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "Guida alla compilazione del modello D2" (pubblicata sulla G.U. n.89 del 16.04.04 suppl. ordinario n.68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria).
2	Ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo"
3	Mod. D1, se non è stato mai presentato, compilato e sottoscritto in ogni sua parte redatto con applicativo Do.Ri disponibile sul SID – Portale del Mare (www.sid.gov.it), con allegato documento di identità e comprensivo di stralcio, cartografico S.I.D. su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d. m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G. U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet.
4	Autocertificazione concernente il buono stato manutentivo dei beni/aree oggetto della concessione in scadenza e l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel precedente



	titolo, nonché l'attestazione che non sono intervenute variazioni nella consistenza della concessione e la dichiarazione della permanenza dei requisiti di ordine generale.
5	Documentazione tecnica come all'allegato B1 punti 3, 4, 5, 6 riferita alla concessione oggetto di rinnovo, in modalità digitale, nel caso in cui non sia rinvenibile in tale forma presso gli uffici (a richiesta del Servizio Demanio Marittimo)

Allegato B3. VARIAZIONE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA	
1	Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte redatto con applicativo Do.Ri disponibile sul SID – Portale del Mare (www.sid.gov.it) , secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il suddetto sito internet)
2	Mod. D1, se non è stato mai presentato, compilato e sottoscritto in ogni sua parte redatto con applicativo Do.Ri disponibile sul SID – Portale del Mare (www.sid.gov.it) ,con allegato documento di identità e comprensivo di stralcio, cartografico S.I.D. su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d. m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G. U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet.
3	Documentazione tecnica come all'allegato B1 punti 3, 4, 5, 6 (per variazioni oggettive alla CdM)

Allegato B4. SUBINGRESSO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA	
	da parte del Subentrante
1	Modello di domanda D4 compilato e sottoscritto in ogni sua parte redatto con applicativo Do.Ri disponibile sul SID – Portale del Mare (www.sid.gov.it) , secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il suddetto sito internet, con firme autenticate e/o con allegate copia dei documenti di identità
2	copia del titolo giuridico che giustifica il subingresso (cessione ramo d'azienda, modifica societaria, ecc.) o, in caso di subingresso <i>mortis causa</i> , certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
3	Copia del documento di identità.
4	Ricevuta del versamento di cui al precedente di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo";
7	Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;
8	Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implichino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge
9	Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause

	di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
10	Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
11	dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria;
12	Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy;
	Le suddette dichiarazioni devono essere riferite :
a	per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
b	per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
c	per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
d	per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
	atto costitutivo e statuto dell'associazione ed affiliazione e/o aggregazione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento nel caso di nel caso di associazioni sportive; ovvero certificato della CCIAA nel caso di attività produttive legate alla marineria e pescatori professionisti.
	da parte del Concedente
1	Quadro DC del modello di domanda D4 compilato e sottoscritto in ogni sua parte redatto con applicativo Do.Ri disponibile sul SID – Portale del Mare (www.sid.gov.it) , secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il suddetto sito internet, con firme autenticate e/o con allegate copia dei documenti di identità, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata (escluso subingresso mortis causa)
2	Copia del documento di identità.
3	In caso di società- atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.



	Allegato B5. – AFFIDAMENTO A TERZI - AUTORIZZAZIONE EX ART. 45 bis del Cod. Navigazione	
1	Modello di domanda D6 (Decreto MIT 05.06.2009, n. 15/09, Class. A.2.16), sottoscritto dal concessionario e dall'affidatario con firme autenticate e/o con allegate copia dei documenti di identità	
2	In caso di una società, atti societari in originale o autenticati da cui risulti la volontà di prendere in affidamento l'attività;	
3	Contratto di affitto d'azienda;	
4	Ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo";	
5	Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;	
6	Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;	
7	Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge	
8	Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;	
9	Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;	
10	dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria;	
11	Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy;	
	Le suddette dichiarazioni devono essere riferite :	
a	a	per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
b	b	per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
c	c	per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
d	d	per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

	Allegato B6. AUTORIZZAZIONE TEMPORANEE
1	Modello domanda D1, redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.sid.mit.gov.it), in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, sul quale risulti indicata l'area oggetto dell'istanza e sul quale sia apposta dal richiedente la propria firma in calce, secondo quanto previsto dalla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n. 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n. 68 e scaricabile dal sito web del Comune di Reggio Calabria); ove l'autorizzazione richiesta riguardi l'uso di specchi acquei, l'indicazione delle relative coordinate di individuazione.
2	Relazione sul tipo di attività / manifestazione che verrà svolta nell'area demaniale. Ove – per le autorizzazione oltre i sette giorni - l'uso per cui è richiesta l'area demaniale preveda la realizzazione di strutture (gazebo, tensostrutture, palchi e simili), il richiedente dovrà, altresì allegare copia dell'autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 374/90;
3	Ricevuta del versamento di € 25,00 effettuato sul c.c.p. n. 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo"



Definizione delle strutture

tipologia	DEFINIZIONE	
A	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto	Difficile rimozione
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato	Difficile rimozione
C	Strutture prefabbricate su piattaforma in cemento armato (pannelli prefabbricati attività annuali) incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento	Facile rimozione
D	Strutture prefabbricate appoggiate al suolo o interrati	Facile rimozione
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B	Difficile rimozione
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D	Facile rimozione
G	Opere, impianti e manufatti totalmente interrati /immersi	Facile rimozione